



# COMUNE DI MISSANELLO

( Provincia di Potenza )

Tel. 0971955076

Fax. 0971955235

C.f. 81000130765

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19	DEL 28/02/2024
<b>OGGETTO:</b> VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ESERCIZIO 2024 (ART. 1, COMMA 862, L. 145/2018)	

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **17:05**, **da remoto in videoconferenza**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SINISGALLI FILIPPO	Si	
Vicesindaco	LA VECCHIA ALDO		Si
Assessore	SOFIA FRANCESCA	Si	

Totale Presenti: <b>2</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
---------------------------	--------------------------

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Claudia DE GIORGIO**.

Il **Presidente Arch. Filippo SINISGALLI**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**Data: 28/02/2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Nicita Raffaella**

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

### ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**Data: 28/02/2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Dott.ssa Nicita Raffaella**

**Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

**Visto** l' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., che ai commi 859-861-862-863 prevede:

- comma 859: *A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*
  - A) *le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
  - B) *le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*
- comma 861: Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
- comma 862: Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
  - A) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - B) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - C) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - D) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- comma 863: Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

**Considerato che:**

- in base a quanto previsto ai commi 859-861-862-863 dell'art. 1 della L. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, occorre considerare sia la riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti del 2020;

- al comma 859 è previsto l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2022), disponendo inoltre che tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2023), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2023);

- al comma 862 sono previste le percentuali da applicare sugli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e di servizi, per calcolare del Fondo di garanzia debiti commerciali, in base all'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti registrati nell'esercizio precedente. Dato atto inoltre che al comma 868 dell' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., è previsto: "A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture".

Vista la nota IFEL del 21 novembre 2019 che approfondisce le norme sul rispetto dei tempi di pagamento della P.A. e che per quanto riguarda l'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti specifica che:

a) è calcolato, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno;

b) esso tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale;

c) sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso;

d) nel calcolo dell'indicatore sono considerate:

✓ le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli; le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all'art. 4 del D.lgs. n.231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;

✓ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;

✓ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi;

✓ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);

✓ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo). Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui al citato art.1 comma 859 per l'anno 2023, del Comune di Missanello:

- riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 (stock del debito) elaborato da PCC euro 242.053,56.
- importo totale documenti commerciali ricevuti al 31.12.2023: euro 990.830,27 .
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo 0.24 %.

- il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti al 31.12.2023 elaborato dalla PCC è di 23 giorni.

Rilevato quindi che, sulla base dei dati risultanti, sia dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), che dalla contabilità dell'ente, il Comune di Missanello è tenuto ad effettuare un accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali pari al 5% degli stanziamenti di spesa per beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione.

Dato atto inoltre che il Comune di Missanello ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti al comma 868 dell'art. 1 della L. 145/2018 e ss.mm..

Visto il D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto l'art. 48 del TUEL

Dato atto che in sede di Bilancio si è proceduto alla stanziamento al capitolo **360** "Fondo garanzia debiti commerciali" della somma di **€.11.238,72;**

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **PROPONE**

Di prendere atto delle risultanze al 31.12.2023 della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 del Comune di Missanello come di seguito riepilogate:

- riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 (stock del debito) elaborato da PCC euro 242.053,56.
- importo totale documenti commerciali ricevuti al 31.12.2023 : euro 990.830,27.
- rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari al 0.24%.
- il tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti al 31.12.2023 elaborato dalla PCC è di 23 giorni.

2. di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2024 la somma di € 11.238,72, pari al 5% del totale degli stanziamenti degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2024 ridotto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, sul capitolo 360 del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti, come da prospetti allegati alla presente, per farne parte integrante;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
f.to Arch. Filippo SINISGALLI

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Claudia DE GIORGIO

---

**Certificato di esecutività**

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**SI CERTIFICA**

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **28/02/2024**

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Claudia DE GIORGIO

---

**Referto di pubblicazione**

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

**(N° 114 REG.PUB.)**

Missanello, lì **04/03/2024**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to DE ROSA GRAZIA

- 
- **È copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì **04/03/2024**

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Claudia DE GIORGIO